



Ministero delle

Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Ufficio AGRICOLTURA BIOLOGICA - AGRITURISMO -
SICUREZZA ALIMENTARE - ACCORDI INTERPROFESSIONALI

Roma, 02 APR. 2002

Al Comune di Roma

Dipartimento VIII

Politiche dell'Artigianato e del Commercio

Via dei Cerchi, 6

ROMA

Prot. N. 30727 Posix. _____

OGGETTO : Prodotti ortofrutticoli da agricoltura biologica

Si fa riferimento alla nota n. 3869 del 13 febbraio u.s., con cui codesto Ufficio ha chiesto a questa Amministrazione se i prodotti in oggetto specificati, contenuti in cassette recanti le indicazioni previste dal Reg. (CEE) 2092/91, possano essere venduti allo stato sfuso.

Al riguardo, lo scrivente precisa che si dovrà distinguere tra quanto previsto dall'art. 5 del Reg. sopramenzionato, riguardo l'etichettatura e dall'art. 10, dello stesso Reg., in materia di conformità al regime di controllo.

Infatti, esclusivamente nel caso in cui i prodotti riportino sull'etichettatura l'indicazione e/o il logo figuranti la conformità al regime di controllo (art. 10), è necessario che siano venduti direttamente in imballaggi sigillati.

Altrimenti, i prodotti contenuti in cassette, con etichettatura di riferimento al solo metodo di produzione biologico, senza indicazione e/o logo, possono essere venduti allo stato sfuso, rispettando le condizioni che il prodotto arrivi imballato nel luogo di vendita con le indicazioni del produttore e dell' Organismo di Controllo e che lo stesso rimanga sempre in evidenza al consumatore, fino ad esaurimento della merce.

Rimane inteso che il dettagliante deve dimostrare, dal punto di vista contabile, l'acquisto dal venditore.

Inoltre, si informa che, al momento, non è necessario che i dettaglianti risultino notificati come operatori biologici.

Giuseppe Ambrosio
Direttore Generale

etichettatura/cds

C170